

Contributo integrativo



ORIGINALE

6277/2012

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Responsabilità
professionale
avvocato

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 13143/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 6277

- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Presidente - Rep. e.l.
- Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere - Ud. 15/03/2012
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere - PU
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13143-2011 proposto da:

M M , M C
 , D V
 , M G
 , M L ,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE
 3, presso lo studio dell'avvocato SASSANI BRUNO
 NICOLA, che li rappresenta e difende giusta delega in
 atti;

- ricorrenti -

contro

2012

422

S [] M [] [], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato PIERI NERLI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATTANEO DANIELE giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 482/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l'Avvocato GIOVANNI PIERI NERLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

1.- L [] M [], V [] D [], nonché C [], G []
[] e M [] M [] convennero in giudizio
dinanzi al Tribunale di Milano l'avv. M [] S [] per
chiederne la condanna al risarcimento dei danni, quantifi-
cati nella somma di € 450.000,00, che assumevano causati
dalla negligenza del difensore, il quale aveva ommesso la
costituzione in mora ex art. 22 della legge n. 990/69 dei
responsabili del sinistro che aveva causato la morte della
loro congiunta A [] M []. Gli attori dedussero che
l'azione da loro proposta, con l'assistenza dell'avv. S []
[], nei confronti del conducente e del proprietario
dell'autotreno investitore, nonché, dopo il fallimento del-
la compagnia assicuratrice S [] S.p.A., nei confronti
della S [] S.p.A. e quindi della M [] (quale
impresa designata per il F []), era stata dichiarata inam-
missibile per inosservanza della norma su citata; che, ot-
tenuto il versamento della somma di lire 75 milioni da par-
te dell'impresa designata (corrispondente al massimale di
polizza), avevano, dopo la sostituzione del difensore, pro-
posto gravame avverso la sentenza di primo grado ed avevano
ottenuto, in parziale riforma, la condanna del conducente
al pagamento della somma di lire 500 milioni, che non ave-
vano però potuto riscuotere a causa dell'irreperibilità e
dell'insolvenza del responsabile; che avevano richiesto il

pagamento della somma di € 437.773,66 alla [Z] Assicurazioni in qualità di compagnia assicuratrice dell'avv. [S], ma questa aveva declinato la relativa copertura assicurativa.

Si costituì il convenuto, resistendo alla domanda.

Con sentenza n. 2467/07, il Tribunale di Milano rigettò la domanda, compensando tra le parti le spese di lite.

2.- Avverso la sentenza del Tribunale gli attori soccombenti proposero appello. Costituitosi l'appellato, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato il gravame e confermato la sentenza impugnata; ha compensato le spese del grado.

3.- [L] [M], [V] a [D], nonché [C], [G] e [M] [M] propongono ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi. Si difende con controricorso l'avv. [M] [S].

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo è dedotto vizio di motivazione per avere la Corte territoriale riconosciuto importanza decisiva al contenuto della missiva del 10 ottobre 1997 indirizzata dall'avv. [S] al dott. [L] [M] e per avere concluso che, alla luce di questo contenuto, non appariva possibile addebitare all'avv. [S] l'esito di scelte processuali adottate dal legale nominato successivamente. Questa conclusione sarebbe, secondo i ricorrenti, apodittica. Ancora, sarebbe irragionevole l'ulteriore notazione

della Corte secondo cui si sarebbe dedotto dalla missiva che lo studio S si era dichiarato disponibile a fornire ogni più ampia delucidazione. Ed, invero, secondo i ricorrenti, il tenore della missiva sarebbe tale da doversi invece interpretare nel senso che l'avv. S aveva indicato come percorribili due vie (impugnare la sentenza; ricominciare il processo) ed addirittura aveva anticipato quelle che avrebbero potuto essere le scelte del nuovo difensore.

1.1.- L'analisi che i ricorrenti fanno della motivazione della sentenza, letta con riguardo al contenuto della comunicazione dell'avv. S interpretata dal giudice a quo, tiene conto soltanto di una parte di questa e ne trascura più di un passaggio ulteriore ed una seconda parte invece fondamentali; parti, che il giudice d'appello, che ne ha integralmente riportato il contenuto in sentenza, ha mostrato di avere adeguatamente valutato. Dopo aver prospettato la prima via astrattamente percorribile (*"impugnare la sentenza relativamente all'estensione dell'improponibilità anche alle posizioni dell'Orto e Sanfilippo"*), il legale ne evidenzia le scarse possibilità di successo (*"In tal senso, vi sarebbe, però, solo un'isolata pronuncia di merito, mentre per quanto riguarda M non disponiamo, effettivamente, di alcun ragionevole margine per*



appellarci") e quindi prosegue nell'enunciare la via alternativa e nell'illustrarne i possibili esiti favorevoli.

Alla stregua di siffatto letterale tenore, nonché della situazione processuale quale illustrata nella parte iniziale (pagg.7-8) della motivazione, non appare affatto illogica o giuridicamente errata la conclusione raggiunta dal giudice d'appello circa l'insussistenza del nesso di causalità tra l'opera professionale svolta dall'avv. S fino alla pronuncia di primo grado ed il danno lamentato dagli attori <<determinato con riguardo a tutte le fasi processuali in concreto esperite>> (pag. 9); né appare apodittica la conclusione circa la non riconducibilità di tale danno alla scelta processuale iniziale dell'avv. S ovvero irragionevole la considerazione che alle scelte processuali successive non contribuì l'avv. S il quale, con la detta missiva, si era offerto di fornire <<ogni più ampia delucidazione>> (senza con ciò avere in alcun modo concorso a determinare l'esito del giudizio di appello, e dovendosi quindi -secondo il giudice a quo- limitare il danno derivato dalla condotta negligente del primo legale tutt'al più alla prima pronuncia sfavorevole: cfr. pag. 10).

Il vizio di motivazione denunciato col primo motivo è perciò insussistente.

2.- Col secondo motivo di ricorso è denunciato il vizio di motivazione per non avere la Corte d'Appello considerato



che il danno lamentato dai ricorrenti non si sarebbe verificato se non vi fosse stato l'errore dell'avv. S e quindi per non avere dimostrato che il danno si sarebbe egualmente verificato senza l'antecedente rappresentato dal mancato rispetto -ad opera del'avv. S- delle condizioni dell'art. 22 della legge n. 990/69.

2.1.- Col terzo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 41 cod. pen. e 1223 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la Corte milanese apprezzato la condotta negligente dell'avv. S sotto l'aspetto del concorso di cause, assumendo i ricorrenti che la scelta professionale del nuovo difensore di interporre appello si configurerebbe come "causa sopravvenuta", che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non sarebbe capace ex se di determinare il danno di cui si discute.

3.- I motivi, che pongono sostanzialmente la medesima questione, sotto i due differenti profili del vizio di motivazione e del vizio di violazione degli artt. 41 cod. pen. e 1223 cod. civ., vanno esaminati unitariamente.

La Corte di merito ha ritenuto che la scelta di interporre appello avverso la sentenza che aveva dichiarato improponibile la domanda fosse stata di per sé idonea ad interrompere il nesso causale sulla base della considerazione fattua-

le che la scelta professionalmente corretta fosse invece quella, ancora possibile, di riproporre l'azione risarcitoria, non essendo questa all'epoca prescritta (cfr. pag. 8). Orbene, è rispetto a tale premessa che va considerata la capacità della scelta alternativa di interrompere in nesso causale tra la pregressa negligente condotta professionale del difensore ed i danni lamentati: vale a dire che, contrariamente a quanto fatto in ricorso (pagg.17-18), il carattere "anormale, eccezionale ed atipico" della causa sopravvenuta non va certo considerato in astratto, ma tenuto conto delle circostanze del caso concreto, nel cui ambito la causa sopravvenuta viene a collocarsi. Orbene, la Corte d'Appello ha adeguatamente considerato che la condotta del legale, chiamato a neutralizzare le conseguenze pregiudizievoli del pregresso errore imputabile all'avv. S, non si è collegata a quest'ultimo in modo da aggravarne le conseguenze ma si è caratterizzata come omissione di quell'unica scelta possibile e professionalmente dovuta che avrebbe consentito agli attori di conseguire la condanna non soltanto del conducente dell'autotreno investitore ma anche del proprietario del mezzo; l'omissione della proposizione *ex novo* dell'azione risarcitoria è fatto dotato di efficacia causale autonoma per la semplice considerazione, sottesa al ragionamento del giudice d'appello, che, di per sé, ha precluso quella condanna del Sanfilippo che soltanto




quella scelta avrebbe consentito, a prescindere quindi dal pregresso errore dell'avv. S -il quale, anzi, rispetto alle conseguenze di tale omissione, appare addirittura privo di efficacia causale. In conclusione, la scelta di non riproporre l'azione risarcitoria ancora possibile non è concausa, ma appunto causa unica dei danni, così come lamentati dagli attori (mancata possibilità di ottenere una condanna di un secondo soggetto responsabile, oltre il conducente, già dimostratosi irreperibile ed insolvente).

4.- Il ricorso va rigettato. Avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di una condotta comunque negligente dell'avv. S, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

Per questi motivi

La Corte accoglie il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2012.

L'Espensore


Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo **CONISTA**



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi **20 MAR 2012**

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo **CONISTA**


Il Presidente
